



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/10/2006

=====

ADDI' 10/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIRRI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaels	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - COSTA - DE ANGELIS - RODANO -
VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 660

Oggetto:

Art. 72 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di parcheggi urbani - Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.

Stampa circolare con data 10/10/2006 e firma illeggibile.

660 10 OTT. 2006 lu

OGGETTO: ART. 72 DELLA L.R. 28 APRILE 2006, N. 4 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI URBANI – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEI SOGGETTI BENEFICIARI.

LA GIUNTA REGIONALE

- **SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Mobilità;

VISTA:

- la L.R. n. 6 del 18 Febbraio 2002 ad oggetto "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;
- la disposizione dei Direttori dei Dipartimenti del 25/10/2002 relativa all'attuazione dell'art. 160 del Regolamento Regionale n. 1/2002;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 10/06/2005 con la quale sono state conferite al Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Dott. Raniero De Filippis le funzioni vicarie di Direttore del Dipartimento Territorio;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1345 dell'11/10/2002 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasporti all'Ing. Alessandro D'Armini;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 692 del 26/07/2005 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasporti all'Ing. Alessandro D'Armini;
- la deliberazione di Giunta Regionale n° 429 del 16/5/2003 avente per oggetto "l'autorizzazione alla riassegnazione dei fondi di cui alla Legge n° 122/89, sia per l'art. 3 che per l'art. 6, nonché di quelli impegnati per gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio con le deliberazioni di G.R. nn° 3838/97 e 4395/97, agli Enti Pubblici o ad Enti di proprietà pubblica che presentino progetti esecutivi immediatamente attuabili in sostituzione di impegni programmatici che decadono ai sensi della L.R. n° 2/2003 art. 20".

VISTO:

- l'art. 72 della Legge Regionale 28 Aprile 2006, n. 4 concernente: "Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani";

VERIFICATO:

- che L'art. 72 della citata legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, per consentire il rilancio della programmazione di interventi per la mobilità, ha stabilito di promuovere, con cadenza triennale (a partire dal 2006), la realizzazione di parcheggi urbani mediante la concessione, ai sensi della normativa vigente, di contributi ai Comuni in conto capitale sul capitolo D44504 del bilancio regionale;
- che, ai sensi dello stesso articolo, è stato demandato alla Giunta Regionale di definire, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie a favore dei soggetti beneficiari;
- che ai sensi dell'art.93 della legge regionale n. 6/1999, così come modificato dall'art. 86 della legge regionale n. 4 del 28/04/2006:
 - gli Enti richiedenti possono presentare alla Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno e valgono per l'esercizio finanziario successivo, due o al massimo quattro richieste di finanziamento, qualora trattasi di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per le opere pubbliche e per ogni legge regionale che ne preveda il finanziamento, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse;
 - le domande dovranno essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesta l'immediata attuabilità dell'intervento ed indica l'eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell'Ente stesso alla spesa di realizzazione e che tale partecipazione costituisce titolo di priorità secondo l'ordine percentuale, tranne che

660 10 OTT. 2008 *leg*

- per i comuni di cui all'art. 156, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per cui la presente disposizione non si applica agli Enti dichiarati dissestati, i quali sono collocati in graduatoria immediatamente dopo quelli con partecipazione inferiore;
- le domande dovranno essere altresì corredate da un quadro economico di previsione stilato come prescritto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro n. 109/94 in materia di lavori pubblici e s.m.i.) nonché da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta;
 - le domande di finanziamento dovranno riguardare solo opere già inserite nel proprio piano triennale delle opere pubbliche;

CONSIDERATO:

- che occorre temperare le esigenze contrastanti ed imprescindibili di imparzialità verso i rispettivi Enti richiedenti e di cantierabilità immediata, per cui oltre a garantire l'imparziale accesso ai finanziamenti occorre anche verificare l'effettiva immediata attuabilità degli interventi così da impedire la disfunzionalità del facile ricorso ai residui, non più tollerabile nelle ristrettezze di bilancio;
- che in particolare la Deliberazione n. 429/03 ha inteso consentire la riassegnazione dei fondi disimpegnati con la Legge Finanziaria n. 3/2003 in relazione ai fondi assegnati per nodi di scambio intermodale, ai sensi delle Deliberazioni nn. 3838/97 e 4395/97, ed ai fondi di cui alla Legge n. 122/89, per parcheggi per i quali sia possibile garantire l'immediata attuabilità, proprio a seguito della difficoltà a garantire la cantierabilità;


RITENUTO OPPORTUNO:

- di stabilire che il contributo Regionale per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà pari al 70% dell'importo dell'opera, mentre per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il contributo regionale sarà del 100% del costo complessivo dell'opera.
- di distinguere l'insieme dei criteri di riferimento in criteri imprescindibili di base per l'ammissibilità, fissati dalle leggi a garanzia sia della imparzialità e trasparenza, rispetto ai criteri di priorità comparata per la valutazione tecnico amministrativa;
- di indicare, sulla base delle argomentazioni espresse nelle leggi regionali sopra citate, i seguenti criteri di base per l'ammissibilità nonché quelli di priorità comparata per la valutazione delle richieste di finanziamento, specificando che le stesse saranno esaminate per ciascun esercizio finanziario, secondo le disponibilità finanziarie sul capitolo D44504 a tal fine istituito, come di seguito articolati:

a) criteri di base per l'ammissibilità:

- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesta l'immediata attuabilità dell'intervento;
- intervento a servizio del centro storico, stazioni ferroviarie, aree pedonali urbane e zone a traffico limitato in grado di garantire la puntuale interconnessione di nodi del TPL;
- dimensione demografica del Comune richiedente;
- obiettivi e benefici localmente raggiungibili con la realizzazione dell'intervento;
- finanziamenti già ottenuti per altri interventi di parcheggi; (*)
- completamento di programmi regionali precedenti, normativamente stabiliti;
- localizzazioni già comprese nei P.U.P. di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 122/1989 e non ammesse a contributo;

(*) non aver ottenuto finanziamenti con altre leggi che hanno come oggetto la realizzazione di parcheggi; 2 *leg*



660 10 OTT. 2006 *lee*

- l'accettazione dell'Ente - con popolazione superiore ai 5000 abitanti - a farsi carico della percentuale di almeno del 30% della spesa per la realizzazione dell'intera opera;
- rispetto del numero massimo di domande ammissibili, due o quattro richieste di finanziamento (qualora trattasi di Comuni con popolazione inferiore o superiore a 50.000 abitanti);
- inserimento dell'opera nel piano triennale delle opere pubbliche;

b) criteri di priorità comparata per la valutazione tecnico - amministrativa:

- quadro economico di previsione stilato come prescritto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro n. 109/94 in materia di lavori pubblici e s.m.i.);
- dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta;
- buon livello di cantierabilità valutato secondo i seguenti parametri:
 - conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
 - disponibilità dell'area;
 - eventuale presenza di vincoli sull'area e situazione relativa all'ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni presso gli Enti competenti;
 - livello di definizione progettuale;

VERIFICATO:

- che per una migliore funzionalità nell'applicazione dei vari criteri di valutazione appare opportuno definire due momenti ben distinti di cui uno mirato a stabilire l'ammissibilità dei rispettivi progetti, ed un altro mirato a stabilire la validità tecnico-amministrativa dei vari progetti ritenuti ammissibili;

RITENUTO OPPORTUNO:

- di demandare per il primo momento alla struttura competente la verifica delle richieste di finanziamento per la loro ammissibilità, e per il secondo momento demandare ad una apposita commissione di tre membri di cui uno esterno all'Amministrazione Regionale, designato dal Direttore della Direzione Regionale Trasporti, il cui costo graverà sul Cap. R21404 e due interni della medesima Direzione Regionale, l'istruttoria per la validità tecnico-amministrativa dei vari progetti dichiarati ammissibili, in modo da addivenire ad una graduatoria complessiva da recepire con apposita Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Trasporti, propedeutica alle singole Determinazione di impegno di spesa sul Cap. D44504 del Bilancio Regionale;
- che la presente Deliberazione non è soggetta all'Intesa sulla Concertazione;

VISTO:

- il parere della Commissione Consiliare competente trasmesso con nota del 26.09.2006; *lee*

all'unanimità

DELIBERA



- **di approvare** i seguenti criteri mirati all'ammissibilità dei progetti ed ad una graduatoria complessiva di priorità delle domande dichiarate ammissibili come di seguito articolati:

a) criteri di base per l'ammissibilità:

- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesta l'immediata attuabilità dell'intervento;
- intervento a servizio del centro storico, stazioni ferroviarie, aree pedonali urbane e zone a traffico limitato in grado di garantire la puntuale interconnessione di nodi del TPL;
- dimensione demografica del Comune richiedente;
- obiettivi e benefici localmente raggiungibili con la realizzazione dell'intervento;
- finanziamenti già ottenuti per altri interventi di parcheggi; (*) *llg*
- completamento di programmi regionali precedenti, normativamente stabiliti;
- localizzazioni già comprese nei P.U.P. di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n. 122/1989 e non ammesse a contributo;
- l'accettazione dell'Ente - con popolazione superiore ai 5000 abitanti - a farsi carico della percentuale di almeno del 30% della spesa per la realizzazione dell'intera opera;
- rispetto del numero massimo di domande ammissibili, due o quattro richieste di finanziamento (qualora trattasi di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti);
- inserimento dell'opera nel piano triennale delle opere pubbliche;

(*) *non aver ottenuto finanziamenti con altre leggi che hanno come oggetto la realizzazione di parcheggi;* *llg*

b) criteri di priorità comparata per la valutazione tecnico - amministrativa:

- quadro economico di previsione stilato come prescritto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro n. 109/94 in materia di lavori pubblici e s.m.i.);
- dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta;
- buon livello di cantierabilità valutato secondo i seguenti parametri:
 - conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
 - disponibilità dell'area;
 - eventuale presenza di vincoli sull'area e situazione relativa all'ottenimento dei nulla osta e delle autorizzazioni presso gli Enti competenti;
 - livello di definizione progettuale;

di stabilire:

- di demandare alla struttura la verifica delle richieste di finanziamento per la loro ammissibilità secondo i criteri di cui al punto a);
- di demandare ad una apposita commissione di tre membri, di cui uno esterno individuato dal Direttore della Direzione Regionale Trasporti il cui costo in base alle sedute svolte, graverà sul Cap. R21404 e due interni della medesima Direzione Regionale, istruttoria secondo i criteri del punto b) per la validità tecnico-amministrativa dei vari progetti dichiarati ammissibili, in modo da addivenire ad una graduatoria complessiva da recepire con apposita Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Trasporti, propedeutica alle singole Determinazione di impegno di spesa sul Cap. D44504 del Bilancio Regionale;

di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



10 OTT. 2008